



15 16238

**Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE**

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA
Ufficio Assicurazione e Sinistri

DECRETO DIRIGENZIALE N. 849 /DA del 30 OTT 2018

Oggetto: Contenzioso Previti Francesco/Consorzio Autostrade Siciliane – liquidazione sentenza e pagamento spese legali al distrattario avv. Cosimo Messina

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso

Che nel giudizio innanzi al G.D.P. di Messina RG 4648/16, tra le parti Previti Francesco/Consorzio per le Autostrade Siciliane, è stata emessa la sentenza n° 1504/17 del 14/06/2017, con cui questo Ente è stato condannato al pagamento della somma di € 1.252,75 nonché al pagamento delle spese di giudizio di € 631,98 oltre IVA, CPA e spese generali per un totale di € 861,54 da distrarsi al patrocinatore avv. Cosimo Messina, come da conteggio inviato dall'avv. Messina, per un totale complessivo di € 2.114,29;

Vista la deliberazione dell'assemblea dei Soci n° 4/AS del 01.10.2018 di adozione del bilancio consortile 2018/2020 , approvato dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti con DDG n° 2928 del 17.10.2018;

Visto il Decreto del Direttore Generale n° 403/DG del 29/12/2017, con il quale al sottoscritto Antonino Caminiti è stata confermata la Dirigenza dell'Area Amministrativa di questo Consorzio;

Accertato che ai sensi della L.R. 10/2000 spetta allo scrivente l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi;

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 2.114,29 sul capitolo n. 131 del bilancio del corrente esercizio finanziario, denominato “liti arbitraggi e risarcimento danni”, che presenta la relativa disponibilità;
- **Effettuare**, in esecuzione della sentenza n° 1504/17 del 14/06/2017 del G.d.P. di Messina il pagamento della somma di € 1.252,75 a favore di Previti Francesco nato a Milazzo il 17/01/1960 c.f. PRVFNC60A17F206M tramite bonifico sul c/c IBAN IT40S 02008 82291 000300 519547 allo stesso intestato;
- **Effettuare**, in esecuzione della medesima sentenza il pagamento della somma di € 861,54 al lordo della R.A. come da conteggio allegato, a favore dell'avv. Cosimo Messina nato a Milazzo il 29/06/1970 c.f. MSSCAMP70H29F206J, tramite bonifico sul c/c IT73B 03069 82072 100000 003793 allo stesso intestato;
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Visto
Il Dirigente Generale
ing. Salvatore Minaldi

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE
Il Dirigente Amministrativo
3218 / Antonino Caminiti
Impegno n. Atto del 2018
Importo € 2.114,29
Disponibilità Cap. 131 Bil. 2018
Messina 31/10/18 Il Punto



Scrivi qui il testo di ri... Intera cassetta postale

Opzioni

Disconnetti

 Rispondi Rispondi a tutti Inoltra Chiudi
**sentenza n. 1504/17 G.d.P. Messina**

avvcosimomessina@tin.it [avvcosimomessina@tin.it]

Invia: venerdì 19 ottobre 2018 18:35**A:** ufficiosinistr@autostradesiciliane.it**Allegati:** codicefiscale.pdf (76 KB); patente (7).pdf (353 KB); fattura (12).pdf (56 KB);
 docupreviti.pdf (452 KB)

Gent.mo Dott. Stancampiano,
 con riferimento alla sentenza in oggetto che non risulta ancora pagata, come anticipato Le
 telefonicamente Le giro quanto avevo a suo tempo inviato alla collega Bonura.

Deleted Items (10)



Le somme da pagare sono le seguenti:

sorte €. 1.027,00 da pagare al signor **Previti Francesco** mediante bonifico sulle seguenticoordinate IBAN: **IT40S 02008 82291****000300519547** Banca Unicredit agenzia di
 Milazzo via Caio Duilio- spese legali €. 861,54 al netto di r.a. (come da fattura in allegato) - sono sottoposto ad
 IVA e ritenuta d'acconto - da pagare al sottoscritto sulle seguenti coordinate IBAN:**IT73B 03069 82072 100000003793** Banca Intesa San Paolo
 ag. di Barcellona P.G. Via Roma

La prego volermi comunicare quando procederete ai relativi bonifici.

Tanto dovevo e con l'occasione Le pongo i miei più cordiali saluti

**Consorzio per le
 AUTOSTRADE SICILIANE**
 Prot. 24550
 del 29-10-2018 Sez. A



Consorzio Autostrade Siciliane Posta in Entrata		
26 OTT. 2018		
DIR. GEN.	D.A.	D.A.T.E.
Sui 30/10/2018		

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
MESSINA

SENT. N. 1504/17
R. G. N. 668/16
CRON. N. 7262/17
REF. n. 643/17

Il Giudice di Pace di Messina avv. Carmelo Gemelli ha emesso la
seguinte

S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n.4648/2016 R.G.

T R A

PREVITI FRANCESCO, nato a Milazzo il 17.01.1960, e residente in
San Filippo del Mela via Pier Santi Mattarella n.12, ed elettivamente
domiciliato in Messina Piazza Immacolata di Marmo n. 4 (studio
Ragno) recapito professionale dell'avv. Cosimo Messina, che lo
rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto introduttivo;
attore

contro

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE, in persona del
legale rappresentante pro-tempore, dott. Rosario Faraci, (p.iva
01962420830), con sede in Messina C.da Scoppo n.2, rappresentato e
difeso dall'avv. Geltrude Bonura (BNRGTR60 R70D960Q), pressi il
cui studio in Gela C.so V. Emanuele 161 è elettivamente domiciliato
giusta procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione,
geltrude.bonura@legalmail.it fax: 0933 901746; convenuto

Oggetto: risarcimento danni.

S VOLGIMENTO DEL PROCESSO

Preliminarmente si deve evidenziare che la presente sentenza viene redatta in conformità al disposto di cui all'art. 132 c.p.c. novellato dalla legge 69/2009, per come espressamente previsto dalle norme transitorie.

Con atto di citazione regolarmente notificato il sig. Previti Francesco ha convenuto in giudizio avanti questo Giudice di Pace il Consorzio per le Autostrade Siciliane, in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni riportati dal proprio mezzo Alfa Romeo, tg.CJ892YZ, e quantificati in €.1.252,75*, oltre interessi, rivalutazione e spese di giudizio.

A tal fine, l'istante ha premesso che in data 15 gennaio 2016, intorno alle ore 15,00, mentre a bordo della su citata autovettura e di sua proprietà, percorreva l'Autostrada A/20, direzione ME-PA, allorquando giunto all'interno della galleria Spadalara si è incidentata a causa di detriti metallici presenti sulla carreggiata.

Che nonostante la responsabilità ex artt. 2043 e/o 2051 del c.c. il convenuto Consorzio non ha provveduto a risarcire i danni subiti, nonostante la lettera di messa in mora.

Il Consorzio per le Autostrade Siciliane si è regolarmente costituito eccependo in via preliminare la mancanza della obbligatoria fase di negoziazione assistita, mentre nel merito ha contestato la sussistenza della propria responsabilità non ricorrendone i presupposti di legge né dell'art. 2051 né del 2043 del Codice Civile, essendo onere dell'attore dimostrare che nel caso specie trattarsi di pericolo occulto oggettivamente non visibile né prevedibile.

Ha contestato, infine, la quantificazione del danno, per cui ha concluso in via preliminare per l'improcedibilità della domanda, in subordine per il rigetto di tutte le domande di cui all'atto di citazione, ed in subordine in una dichiarazione di corresponsabilità dell'attore nella causazione dell'evento; con vittoria di spese e compensi difensivi.

Esperito negativamente il tentativo di conciliazione, ed autorizzata parte attrice ad esperire la negoziazione, veniva espletata l'istruttoria con l'escussione dei testi richiesti, per cui preciseate le conclusioni come in atti, all'udienza di trattazione del 01 giugno 2017, la causa è assunta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Esaminati gli atti ed i verbali di causa, la domanda di parte attrice appare fondata, e pertanto, deve essere accolta.

Infatti, per quanto riguarda l'an il teste oculare ha affermato che:

“Confermo la circostanza di cui alla lettera A) del capitolato di parte attrice specificando che ero trasportata sul mezzo di Previti Francesco il quale mi stava riaccompagnando a Milazzo da Taormina dove ero stata sottoposta a terapia medica. La galleria Spadalara si trova sulla tangenziale di Messina. Ho visto qualcosa sulla corsia di percorrenza, e poi ho sentito dei rumori che attraversavano la macchina. Ci siamo fermati appena possibile ed ho visto che vi era il paraurti e le mascherine anteriori rotte. L'auto, comunque, era marciante. Sulla circostanza di cui alla lettera “B” nulla so rispondere”.

Sulla base di tale testimonianza si deve valutare se vi sia responsabilità da parte del convenuto Consorzio, Ente Concessionario dell'Autostrada A/18.

Per Giurisprudenza costante della Cassazione (sez. III, 24/02/2011, n. 4495) a carico dei proprietari o concessionari delle autostrade, per loro natura destinate alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, è configurabile la responsabilità per cosa in custodia, disciplinata dall'art. 2051 c.c., essendo possibile ravvisare un'effettiva possibilità di controllo sulla situazione della circolazione e delle carreggiate, riconducibile ad un rapporto di custodia. Ne consegue, ai fini della prova liberatoria, che il custode è tenuto a fornire per sottrarsi alla responsabilità civile, la necessità di distinguere tra le situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze dell'autostrada da quelle provocate dagli utenti o da una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della cosa in quanto, solo nella ricorrenza di queste ultime, potrà configurarsi il caso fortuito tutte le volte che l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire la tempestività dell'intervento, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi.

Nel caso ispecie il Consorzio non ha prodotto alcuna prova tangibile al fine dell'esimente del caso fortuito, limitandosi a sostenere che non risultava pervenuto al Centro Radio nulla in merito.

Quindi in base alla richiamata Giurisprudenza si può affermare che

D.ALESSANDRO

spese, ed €.500,00* per compensi professionali, oltre il 15% per spese forfettarie su quest'ultima voce, iva e cpa dovute per legge, da distrarre in favore del difensore.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così decide:

- 1) dichiara che la responsabilità per il sinistro, avvenuto in data 15 gennaio 2016, è da ascriversi al convenuto Consorzio per le Autostrade Siciliane;
- 2) conseguentemente condanna il Consorzio per le Autostrade Siciliane, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore di Previti Francesco della somma di €.1.252,75*, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- 3) condanna il medesimo convenuto, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese processuali, e liquidate, ut supra, in €.631,98*, di cui €.131,98* per spese, ed €.500,00* per compensi professionali, oltre il 15% per spese forfettarie su quest'ultima voce, iva e cpa dovute per legge, da distrarre in favore del difensore.

Così deciso in Messina in data 15 giugno 2017.

Il Giudice di Pace

Avv. Carmelo Gemelli



per il principio dell'affidabilità delle strade aperte al pubblico traffico il Consorzio, Ente Concessionario della rete autostradale siciliana, è responsabile per la mancata manutenzione della sede stradale, con conseguente condanna dello stesso a risarcire i danni derivanti dall'incidente de quo.

Pertanto determinata e valutata la responsabilità del sinistro, si deve procedere alla valutazione del quantum debeatur.

In merito al risarcimento del danno riportato dal mezzo incidentato, lo stesso, in base alla allegata perizia, confermata dal perito di parte, nella quale vengono elencate le conseguenze subite dal veicolo de quo in seguito all'impatto, alla esperienza di questo giudice, nonché alla fattura di riparazione allegata, deve essere liquidato nella somma complessiva di €.1.252,75*.

Per tali motivi si dichiara la responsabilità del Consorzio per le Autostrade Siciliane, con conseguente condanna dello stesso al pagamento in favore di Previti Francesco dell'importo complessivo di €.1.252,75*, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.

Non merita accoglimento la chiesta generica condanna anche alla rivalutazione monetaria perché tale fattispecie non costituisce una conseguenza automatica del fatto notorio della perdita del potere d'acquisto della moneta, ma necessità d'effettivi riscontri, che nel caso ispecie mancano.

Alla soccombenza segue la condanna alle spese che, pertanto, si liquidano, in considerazione del valore della lite e delle questioni trattate, nella misura complessiva di €.631,98*, di cui €.131,98* per

SOCIETÀ ANONIMA

CONCESSIONE PATENTE DI GUIDA

ME2170725N (K65YBD)

VALIDA FINO AL 13/11/2018

GUIDA CON LENTI

MINISTERO DEI TRASPORTI

**DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE
CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE**

PATENTE DI GUIDA

PERMIS DE CONDUIRE

NOTE

(1) anche tra stradante - rimorchio leggero (fino a 750 kg pieno carico)

(2) anche se trainabile al rimorchio non leggero con massimo peso netto non eccedente la metà a vuoto delle motorizzate che a guida terrestre dei 2 veicoli non supera le 3 età e che a guida terrestre a gasolio o a gas naturale esercita una trazione di almeno 2/3 della massa totale del veicolo.

Per autorizzazione.

D 1028169

卷之三

卷之三



Cognome	PREVITI
Nome	FRANCESCO
nato il	17-01-1960
(atto n.	47 p. 1 s. A 1960)
a	MILAZZO (ME)
Cittadinanza	Italiana
Residenza	SAN FILIPPO DEL MELA (ME)
Via	PIER SANTI MATTARILLA 12/1 1.02
Stato civile	
Professione	
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI	
Statura	169
Capelli	Castani
Occhi	Castani
Segni particolari	NESSUNO
	
Firma del titolare	
 SAN FILIPPO DEL MELA	
19-03-2011	
COMUNE DI SAN FILIPPO DEL MELA IL SINDACO	
	

Scadenza 11-11-2028
Prima



AU4332144

IPZ.S.6A - OCV - ROMA

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI
SAN GIOVANNI DEL MIRA

CARTA D'IDENTITÀ

N° AU4332144

D.
FRANCESCO FRANCESCO



RESIDUI PASSIVI 2014

Data Elaborazione 24-04-2014

Pagina 1459

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO DATA	CAPITOLO NUMERO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERM. EVASIONE
26-04-2010 (A.R. 2010)	2010.67.1	313.0	VERSAMENTO DEPOSITI DA VIACARD (VEDI REVERSE N.365 DEL 26.04.10 CAPITOLO 313) (RIF. DELIBERA: Anno 2010 Tipo A Data 00-00-1940)	600,00	0,00	0,00	600,00	
29-09-2010 (A.R. 2010)	2010.320.1	313.0	VERSAMENTO DEPOSITI DA VIACARD (VEDI REVERSE N.950 DEL 29.09.10 CAPITOLO 313) (RIF. DELIBERA: Anno 2010 Tipo A Data 00-00-1940)	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
20-01-2011 (A.R. 2010)	2010.1310.1	313.0	VERSAMENTO DEPOSITI DA VIACARD (VEDI REVERSE (RIF. DELIBERA: Anno 2010 Tipo A Data 00-00-1940))	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	
25-02-2011 (A.R. 2011)	2011.562.1	313.0	VERSAMENTO DEPOSITO ADESIONE VIACARD LETTERA DEL 16.02.11-10.03.11-7.04.11 (RIF. DELIBERA: Anno 2011 Tipo A Data 00-00-1940)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
	Totali Classificazione	1.05.013.0001	DEPOSITI CAUZIONALI	91.493,39	0,00	0,00	91.493,39	
				21.138.800,58	0,00	5.599.293,57	15.539.507,01	
TOTALE GENERALE				363.692.232,01	0,00	34.665.350,87	329.025.881,14	

Studio legale
Avv. Costimo Messina

Via Gen. A. Cambria n.96 - 98051 Barcellona P.G. (ME)
Tel. 090/9707200 - 349/8661088
Cod. fisc. MSS CMP 70H29F206J - P. IVA 02526940834

fattura

Nome		Città	
Indirizzo		Prov.	
C.A.P.		San Filippo del Mela	
Num. tel.		Messina	
C. f./P. IVA PRVFNC60A17F206M			

Cliente
Previti Francesco
via Pier Santi Mattarella 12

Data 13.09.17

Fattura n. 48/17

Prestazione	Competenze e onorari	Spese generali 15%	Spese Esenti
sentenza n. 1504/17 giudizio n. 4648/16 contro C.A.S.	€ 500,00	€ 75,00	€ 131,98
CPA	Totale importo € 575,00	4% € 23,00	
IVA	Totale Imponibile € 598,00	22% € 131,56	
	Totale a Saldo € 729,56	Spese esenti € 131,98	
	Totale da pagare € 861,54		